



Circolare N.10/2019-2020

Cava de' Tirreni, 27/09/2019

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"DELLA CORTE - VANVITELLI"
CAVA DE' TIRRENI (SA)
Prot. 0007807 del 28/09/2019
07 (Uscita)

Al Personale Scolastico
Al D.S.G.A
Albo Pretorio

Oggetto: Richiesta permessi ai sensi della L.104/92 e successive modifiche.

Si comunica al personale interessato che, a seguito di molteplici e ripetute difficoltà incontrate da questa dirigenza nell'attuazione del compito a essa attribuito di garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio della scuola e di assicurare il regolare svolgimento delle lezioni, difficoltà causate sovente da improvvise e tardive richieste di usufruire dei permessi di cui all'oggetto, si è reso indispensabile individuare un intervento risolutivo.

Pertanto, al fine di consentire all'ufficio competente la predisposizione di una organica e funzionale sostituzione del docente assente e, nello stesso tempo, di evitare che le stesse classi e i medesimi alunni siano ripetutamente privati delle ore relative a uno o più insegnamenti disciplinari dovuti, si richiede ai docenti che si trovano nella situazione prevista dalla L.104/92 e sono quindi legittimati a usufruire dei permessi dalla stessa legge consentiti, di concordare con la Dirigente Scolastica o suo Delegato una fruizione dei permessi su base, ove possibile, mensile.

Si ricorda, infatti, in proposito, che già da tempo l'Aran, richiamando la disciplina contrattuale della scuola e in particolare l'art. 15, comma 6. del C.c.n.l. 29.11.2007, ebbe ad affermare che **"In ogni caso la concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal dirigente della struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all'art.5, comma 2, del D.lgs. 165/2001"** e lo stesso Dipartimento della Funzione pubblica, con la circolare n. 13 del 2010, aveva precisato che *"Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa"*.

Questa Dirigenza, nonostante quanto fin qui esposto, sensibile alle problematiche che afferiscono alla titolarità del diritto ai permessi in oggetto, per diversi anni, come è noto, ha evitato di dare seguito alle suddette indicazioni, ma nel conflitto tra la tutela del diritto alla fruizione dei permessi disegnata dalla norma come tutela piena ma, lo si è visto, comunque limitata, e la possibile compromissione del funzionamento e dell'organizzazione del servizio scolastico che, si evidenzia, pure costituisce oggetto del fondamentale diritto allo studio, ha ritenuto essere suo dovere quello di addivenire a una soluzione, quale ci sembra quella descritta che, nell'ambito e nell'osservanza delle norme, sappia contemperare le diverse esigenze e posizioni giuridiche.

Naturalmente, si specifica da ultimo, tale fruizione concordata potrà essere interrotta in qualunque momento a fronte di bisogni urgenti della persona assistita, bisogni che il docente fruitore potrà adeguatamente documentare.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Franca Masini

